



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

(Provincia di Padova)

35012 - P.zza Castello, 35 - C.F.80008970289-P.I.00686700287

www.comune.camposampiero.pd.it

PEC: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it - Email: info@comune.camposampiero.pd.it

PIANO DEGLI INTERVENTI

LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI 2022

**PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO
FINALIZZATE AD INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DI
RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI ART. 6 LR N° 11/2004**

1. PREMESSE

L'Amministrazione Comunale definisce le presenti linee guida per la presentazione di proposte di accordo pubblico – privato, al fine di attivare iniziative di trasformazione e rigenerazione urbana, interventi di riqualificazione e valorizzazione territoriale, insediamenti di nuove funzioni nelle modalità previste dall'art. 6 della LR n° 11/2004, dall'art. 9 delle Norme Tecniche del PATI del Camposampierese e dall'art. 16 delle NT del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Le proposte, qualora accolte, troveranno la loro formalizzazione in specifici accordi pubblico – privato, che costituiranno parte integrante del Piano degli Interventi (PI) e saranno assoggettate alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione e saranno condizionate alla conferma delle rispettive previsioni nel piano approvato.

2. GLI OBIETTIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Il ricorso alla procedura degli accordi tra soggetti pubblici e privati implica il conseguimento per l'Amministrazione comunale di obiettivi di rilevante interesse pubblico. Al fine di identificare gli accordi più idonei per conseguire gli obiettivi di rilevante interesse pubblico, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno pubblicare un avviso per la raccolta di proposte di progetti e iniziative.

Il contenuto di rilevante interesse pubblico, quale presupposto fondamentale per la formazione degli accordi, viene valutato dal Comune, indipendentemente dall'entità dell'intervento proposto, preferibilmente in termini di cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o, in alternativa, sotto forma di versamento finanziario finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento.

Tra gli interventi e servizi su menzionati che l'Amministrazione Comunale ritiene possano trovare attuazione in seno agli accordi di cui al presente articolo, si possono individuare in via generale, a titolo indicativo / esemplificativo, ma non esaustivo, quanto segue:

- Realizzazione di opere pubbliche, preferibilmente tra quelle incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- Cessione di aree o immobili finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o al collocamento di crediti edilizi conseguenti ad operazioni di compensazione urbanistica;
- Realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
- Riordino degli insediamenti esistenti attraverso l'ammodernamento e il rinnovo delle urbanizzazioni presenti;
- Risanamenti e bonifiche ambientali;
- Riqualificazione dell'ambiente sociale;
- Riduzione dei rischi idrogeologici;
- Interventi di compensazione/mitigazione idraulica e ambientale indicati rispettivamente dalla valutazione di compatibilità idraulica (VCI) e dalla valutazione ambientale strategica (VAS);
- Allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente rilevante;
- Interventi volti al miglioramento della qualità urbanistica ed architettonica degli insediamenti, in particolare se prospicienti su spazi pubblici.

3. REQUISITI DELLE PROPOSTE DI ACCORDO

Le proposte dovranno essere compatibili con i contenuti del PATI e del PAT e delle rispettive Valutazioni Ambientali Strategiche, con il programma delle opere pubbliche, nonché con la pianificazione sovraordinata e non potranno, in ogni caso, proporre interventi che incidono negativamente su ambiti o elementi soggetti a tutela per i loro valori naturali, paesaggistici e culturali.

Nel caso riguardino aree non edificate, tali proposte dovranno essere localizzate negli ambiti individuati dal PATI e dal PAT con possibilità di trasformazione, in ogni caso in continuità con l'edificato esistente, evitando sviluppi tentacolari. Tali ambiti inoltre dovranno far riferimento ad una estensione territoriale adeguata ad una corretta progettazione urbanistica da valutarsi in rapporto ai contenuti della proposta di accordo presentata, privilegiando le soluzioni insediative che comportano un minor consumo di suolo.

Gli accordi saranno sottoposti al contributo straordinario in favore del Comune, definito ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/2001 e s.m.i., **“in misura non inferiore al 50%” del plusvalore** economico conseguente alla modifica operata dalla previsione urbanistica (Rif. DCC. 11 del 09/03/2016).

Il contributo straordinario sarà determinato dal plusvalore conseguente alla modifica urbanistica, dato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alle nuove destinazioni urbanistiche attribuite dal PI ed il valore degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e con la destinazione urbanistica precedente.

Nel contributo straordinario, in caso di cessione al Comune di aree o immobili, sono computabili le sole **aree / opere aggiuntive** rispetto agli standard richiesti per l'intervento proposto ed alle opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti previsti.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Presupposto per la formazione degli accordi è il contenuto di rilevante interesse pubblico degli stessi, da valutarsi in funzione:

- a) degli obiettivi di sostenibilità ambientale della proposta;
- b) della riqualificazione, del miglioramento della qualità urbana del recupero del patrimonio storico-architettonico, della realizzazione di infrastrutture pubbliche, dell'ammodernamento/rinnovo delle urbanizzazioni, delle mitigazioni/compensazioni ambientali, idrauliche e paesaggistiche ecc., derivanti dall'intervento proposto;
- c) dell'equilibrio tra interessi pubblici e privati nella ripartizione del plusvalore che la proposta determina, con riferimento al contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/2001, ovvero alla percentuale di plusvalore economico conseguente alla modifica della previsione urbanistica che il proponente prevede di trasferire al Comune.

La valutazione delle proposte di accordo verrà effettuata anche tenendo conto della necessità di assicurare un'attuazione graduale delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal PAT. A tal fine, la priorità delle proposte di accordo sarà valutata sulla base ai seguenti criteri:

1. Salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
2. Integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, infrastrutturale, culturale e naturalistico;
3. Tutela delle componenti della rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
4. Mitigazione ovvero minimizzazione dell'impatto generato dall'intervento sotto il profilo infrastrutturale e ambientale;
5. Riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.

Nell'esame delle proposte di accordo pubblico/privato si terrà conto anche della quantità di suolo che si prevede di trasformare con l'intervento, favorendo preferibilmente un consumo contenuto di suolo, nel rispetto della quantità massima assegnata dal PAT al PI.

5. ITER PROCEDIMENTALE

I soggetti che intendano proporre al Comune un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, avviano il processo di concertazione con la Giunta Comunale presentando apposita richiesta.

La proposta può essere presentata esclusivamente dagli aventi titolo, da soggetti muniti di procura o che abbiano la disponibilità del bene in forza di accordi documentati con i proprietari. Nel caso di contitolarità, la proposta deve essere sottoscritta da tutti i proprietari o da soggetti muniti di procura. In capo ai proponenti non devono sussistere impedimenti alla possibilità di stipulare accordi o contratti con la Pubblica Amministrazione, con riferimento anche a quanto disposto dall'art. 7bis LR n° 11/2004 (informazione antimafia art.84 comma 3 Dlgs.159/2011).

La definizione delle proposte di accordo avverrà attraverso le seguenti fasi:

1. Presentazione al Comune, da parte dei soggetti di cui al paragrafo precedente, di una proposta di accordo redatta utilizzando gli appositi moduli e schemi tipo all'uopo predisposti, corredata dalla seguente documentazione:
 - a. schema di convenzione/atto d'obbligo con i contenuti necessari alla definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune, utilizzando lo schema tipo allegato "3.1.2" ;

- b. dimostrazione del plusvalore conseguente alle nuove previsioni urbanistiche, determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alle nuove destinazioni urbanistiche richieste, che verranno attribuite dal PI, ed il valore degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e con la destinazione urbanistica precedente;
 - c. proposta di ripartizione del plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche, con indicazione della quota a favore del Comune a titolo di contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. d-ter) DPR n° 380/2001;
 - d. garanzie di carattere finanziario (da presentarsi prima della formalizzazione dell'accordo);
 - e. tempi e fasi per la realizzazione dell'intervento;
 - f. rilievo topografico e/o planimetria catastale con individuazione delle aree interessate;
 - g. dichiarazione della proprietà / disponibilità delle aree / immobili da parte dei soggetti proponenti;
 - h. relazione tecnico-illustrativa della proposta di intervento, accompagnata da idonei elaborati grafici;
 - i. Scheda Normativa comprendente la documentazione cartografica, con evidenziate le eventuali modifiche da apportare allo strumento urbanistico, corredata da (eventuali) specifiche norme tecniche di attuazione e parametri dimensionali;
2. Valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale previa istruttoria del competente settore Urbanistica del Comune, in relazione ai criteri di tipo qualitativo, prestazionale ed economico connesso all'intervento;
 3. Formalizzazione degli accordi, con la procedura di cui al successivo punto 6.

La non rispondenza delle proposte al dispositivo dell'art. 6 della LR n° 11/2004 e delle Norme Tecniche del PATI Camposampierese e del PAT comunale ed ai relativi requisiti definiti dall'avviso pubblico e dalle linee guida porterà alla conclusione dell'istruttoria con specifica determinazione negativa della Giunta Comunale.

6. CONCLUSIONE E FORMALIZZAZIONE DEGLI ACCORDI

Gli accordi valutati positivamente dalla Giunta Comunale sono sottoposti al Consiglio Comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico e recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione al quale accedono e del quale costituiscono parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione e condizionati alla conferma delle loro previsioni nel piano approvato.

Prima dell'adozione o comunque dell'approvazione della variante al PI da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere sottoscritto dai soggetti proponenti la convenzione/atto d'obbligo con i contenuti innanzi descritti, corredato di polizza fidejussoria di importo non inferiore al valore del contributo straordinario a favore del Comune e di idonei elaborati documentali e grafici, in scala adeguata, che definiscano:

1. ambiti ed interventi previsti;
2. parametri dimensionali;
3. le indicazioni progettuali.

La domanda dovrà essere formulata utilizzando il modulo di richiesta allegato "3.1.1".